



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Se l'erede non vuol depositare dal notaio il testamento di cui ha copia

Autore: Redazione | 22/01/2015



Mia madre, prima di morire, ha consegnato il suo testamento delle mani di sua sorella che però, ora, non vuole pubblicarlo sostenendo scuse in merito ai costi del notaio che non vuole sopportare. È legittimo questo comportamento?

Il codice civile **[1]** stabilisce che chiunque sia in possesso di un **testamento olografo** (quello, cioè, scritto di proprio pugno dal testatore e poi conservato a casa o in qualsiasi altro luogo privato) ha l'obbligo di **presentarlo** ad un notaio per la **pubblicazione**. Lo deve fare **immediatamente**, ossia non appena abbia avuto notizia della **morte** del testatore. Se non vi adempie, chiunque crede di avervi interesse (perché ritiene di essere erede per legge o per nomina del testatore) può presentare un **ricorso al Tribunale** del circondario in cui si è aperta la successione, e chiedere al giudice che fissi un termine massimo, al possessore del testamento, per la sua presentazione. Ciò perché detta **presentazione al notaio** è un atto essenziale nell'ambito della successione: il testamento, infatti, prima della pubblicazione, è sì valido e **obbligatorio**, ma il beneficiario non avrebbe strumenti per pretenderne l'esecuzione in assenza di **pubblicazione**.

Pur non essendo previste **sanzioni** per la mancata consegna al **notaio**, chi consapevolmente tenga nascosto un testamento è responsabile del reato di **soppressione, distruzione e occultamento di atti [2]**.

Pertanto, nel caso di specie, la zia, munendosi di un estratto dell'atto di morte **[3]**, ha l'obbligo di **presentare il testamento ad un notaio** per la **pubblicazione** (altrimenti, in fatto, vanificherebbe la fiducia che la testatrice aveva nella depositaria).

Ciò che possono fare gli altri interessati è imporre alla depositaria la pubblicazione facendo, come detto, ricorso in tribunale.

Indubbiamente chi presenta il testamento al notaio deve anche sostenere le **spese** relative al verbale. Ma è un obbligo al quale, come detto, non ci si può sottrarre: pena un procedimento penale. E ciò vale per chiunque possieda copia del testamento a qualsiasi titolo: sia perché consegnatogli dal testatore con il compito preciso di custodirlo, sia perché rinvenuto per caso.

Stabilisce infine il codice civile **[4]** che è escluso dalla successione come **indegno** chi ha soppresso, celato od alterato il **testamento** del soggetto deceduto. Il che è proprio il caso di specie. Con la conseguenza che, se la zia in questione che ha ricevuto l'originale del testamento dalla depositaria lo facesse scomparire, sarebbe per ciò stesso esclusa dalla successione.

Toccherà allora agli eredi instaurare una causa contro la zia per farne dichiarare l'indegnità.

Note

[1] Art. 620 cod. civ., 1° e 2° co. **[2]** Art. 490 cod. pen. **[3]** Art. 620 cod. civ., 3° co.

[4] Art. 463 cod. civ., n. 5. *Autore immagine: 123rf com*